



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

Sessione Ordinaria di 1^a convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto
 IL PRESIDENTE
 Fto Vason Sergio

Oggetto: **Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2015.**

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Fto Iacometta Danila

N. 257 reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di marzo alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

..... 04 APR 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Fto Iacometta Danila

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. I
Sindaco	Vason Sergio	X		
Consigliere	Bedorin Danilo	X		
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Crivellaro Giampiero	X		
Consigliere	Amati Roberta	X		
Consigliere	Romanato Mario	X		
Consigliere	Stella Alberto	X		
Consigliere	Lana Diego	X		
Consigliere	Paggiaro Gabriele		X	
Consigliere	Zennato Augusto		X	
Consigliere	Varotto Massimiliano	X		
Consigliere	Boin Giovanni	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Salvò Moreno	X		
Consigliere	Moro Davide	X		
Consigliere	Negrisolò Pierangela	X		
Consigliere	Rinuncini Massimo	X		

Partecipa alla seduta:

Assessore **Burattin Graziano** X

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio **E' DIVENUTA ESECUTIVA**
 Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa alla seduta la Sig.ra **Iacometta Danila** Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vason Sergio, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Il
E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
 Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Fto Iacometta Danila

Scrutatori sono i sigg.ri: **Lana Diego - Boin Giovanni - Rinuncini Massimo**

Copia conforme all'originale.
 Li, _____
 IL RESP. DEL SERV. SEGRETERIA
 Bertipaglia Catia

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

POSITIVO

Li, 30/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Quarantin Luigino

Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge finanziaria anno 2015, Legge n. 190/2014;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Richiamato l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

Richiamato l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

Richiamate le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

Richiamate le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

Richiamate altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Richiamato l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

Richiamato l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Richiamato altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamato ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della

detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Richiamato altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2014;

VISTE le deliberazioni:

- di Giunta Comunale n. 76/2014;

- di C.C. n. 29/2014 e 30/2014;

- di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'I.M.U. per l'anno 2014;

RITENUTO di riconfermare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni fissate nel 2014;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

RICHIAMATO altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 05/03/2015, con la quale si propone al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- **a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;**
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RITENUTO per quanto sopra:

1. di determinare per il 2015 confermando l'aliquota dell'anno 2014, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura di 0,91 punti percentuali da applicarsi agli immobili non soggetti ad aliquota ridotta** di cui ai punti seguenti;
2. di determinare per il 2015 confermando l'aliquota dell'anno 2014, **l'aliquota ridotta nella misura di 0,55 punti percentuali da applicarsi all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie A1-A8-A9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;**

3. di stabilire l'applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze – rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica – nella seguente misura:

- **detrazione di 200,00 euro** dell'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;

- **incremento della detrazione di € 100,00** per abitazione principale e pertinenze, relativa all'imposta municipale propria, per i **soggetti passivi che abbiano all'interno del loro nucleo familiare un soggetto invalido con grado di invalidità pari o superiore al 80%**, comunicando tale fattispecie all'ufficio tributi entro il 31/12/2015 con apposito modulo predisposto dall'ufficio stesso solo in caso di variazioni rispetto all'anno 2014;

4. di dare atto che l'aliquota ridotta nella misura di 0,55 punti percentuali e le detrazioni si applicano anche alle seguenti unità immobiliari: adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata a qualsiasi titolo; inoltre si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o occupata a qualsiasi titolo;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RICHIAMATA altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SENTITI gli interventi registrati nel corso della discussione come riportati nell'all.A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

A SEGUITO di votazione palese, chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

Consiglieri presenti	n. 15
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 6 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno, Moro Davide, Negrisolo Pierangela, Rinuncini Massimo)
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1) di approvare tutto quanto esposto in premessa, da intendersi qui integralmente riportato;

2) di approvare **le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015:**

a. di determinare per il 2015 confermando l'aliquota dell'anno 2014, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura di 0,91 punti percentuali da applicarsi agli immobili non soggetti ad aliquota ridotta** di cui ai punti seguenti;

b. di determinare per il 2015 confermando l'aliquota dell'anno 2014, **l'aliquota ridotta nella misura di 0,55 punti percentuali da applicarsi all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie A1-A8-A9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;**

c. di stabilire l'applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze – rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica – nella seguente misura:

- **detrazione di 200,00 euro** dell'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;

- **incremento della detrazione di € 100,00** per abitazione principale e pertinenze, relativa all'imposta municipale propria, per i **soggetti passivi che abbiano all'interno del loro nucleo familiare un soggetto invalido con grado di invalidità pari o superiore al 80%**, comunicando tale fattispecie all'ufficio tributi entro il 31/12/2015 con apposito modulo predisposto dall'ufficio stesso solo in caso di variazioni rispetto all'anno 2014;

d. di dare atto che l'aliquota ridotta nella misura di 0,55 punti percentuali e le detrazioni si applicano anche alle seguenti unità immobiliari: adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata a qualsiasi titolo; inoltre si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o occupata a qualsiasi titolo;

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

Successivamente, con separata votazione che ottiene il seguente risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori come per legge:

Consiglieri presenti	n. 15
----------------------	-------

Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 6 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno, Moro Davide, Negrisola Pierangela, Rinuncini Massimo)
Astenuti	n. 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Allegato A - verbale di discussione

Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. 22 del 30.03.2015
Interventi registrati nel corso della discussione.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2015.

SINDACO. Passiamo all'argomento: "Approvazione aliquote e detrazioni Imu per l'anno 2015".

CONSIGLIERE ROSINA. Scusi signor Sindaco, lo votiamo il rinvio?

SINDACO. La dottoressa dice di sì. Votiamo il rinvio.

(Segue la votazione)

Comunico l'esito della votazione:

Favorevoli 15

(Il Consiglio approva all'unanimità)

CONSIGLIERE MORO. Scusi, può ripetere perché rinviato questo punto all'ordine del giorno? Perché era un punto all'ordine del giorno, avevo notato che non c'era la deliberazione di Giunta a tal proposito, avete aspettato stamattina per avere le pezze dimostrative della Tari?

SINDACO. Secondo lei, come si doveva fare?

CONSIGLIERE MORO. Le sto chiedendo delucidazioni, signor Sindaco.

SINDACO. Avete aspettato stamattina? Questo è un argomento che si pone all'ordine del giorno, perché quando si approva il bilancio di previsione, ci sono tutti questi adempimenti propedeutici per il bilancio, se non arriva in tempo utile una pezza giustificativa, l'argomento, in questo caso la Tari, si rinvia quando arriverà. Si porta in approvazione.

Fra l'altro mi sembra anche più corretto, perché così ci penserà la nuova Amministrazione ad approvare il piano finanziario. Se lo accetta, se non lo accetta, se ci sono modifiche. Mi sembra anche giusto.

Comunque, a parte questo che è un mio pensiero, non sono arrivati in tempo utile i documenti, quindi è inutile, approviamo quello dell'anno scorso e va avanti quello dell'anno scorso per quanto mi riguarda.

"Approvazione delle aliquote e detrazioni Imu per l'anno 2015". In questo caso voi sapete che l'argomento n. 2, l'argomento n. 3 e il n. 4 sono tutti adempimenti propedeutici per l'approvazione poi del bilancio di previsione 2015, e sono tutti argomenti che devono essere approvati prima dell'approvazione del bilancio, quindi in questo caso anche all'Imu si propongono praticamente le aliquote e le esenzioni dello scorso anno, cioè aliquota base nella misura dello 0,91 per cento sugli immobili, aliquota dello 0,55 sull'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze. Si propone poi di approvare per le detrazioni euro 200,00 sugli immobili destinati ad abitazione principale e ulteriore detrazione di euro 100,00 per i soggetti dove all'interno del nucleo familiare risiede un soggetto con grado di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento. Si richiede l'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,55 per i soggetti anziani o disabili che risiedono permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché la medesima non risulti poi locata o occupata a qualsiasi titolo. Stessa condizione per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Questo in sostanza è molto sinteticamente il riassunto dell'argomento n. 2 che riguarda la parte del deliberato.

Quindi illustriamo un argomento ciascuno, poi passiamo singolarmente alla votazione. Quindi anche su questo argomento se avete qualcosa da precisare, prego intervenire.

C'è qualche intervento? Se no passiamo alla votazione.

CONSIGLIERE NEGRISOLO. Sindaco, c'è il copia/incolla dell'anno precedente. Credo per tutti i gruppi consiliari di opposizione.

SINDACO. Allora mettiamo ai voti l'argomento n. 3: "Approvazione aliquote e detrazioni Imu per l'anno 2015".

(Segue la votazione)

Comunico l'esito della votazione:

Favorevoli 09

Contrari 06

(Il Consiglio approva)

C'è anche l'immediata esecutività.

(Segue la votazione)

Comunico l'esito della votazione:

Favorevoli 09

Contrari 06

(Il Consiglio approva)